



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°92 CSAT 03 del 04 ottobre 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. sig. Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 04 ottobre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.02/A

A.S.D. ALTOFONTE F.C. (PA) Avverso squalifica fino al 19/09/2019 a carico del calciatore sig. Conigliaro Andrea ed avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Rausa Giorgio.

Campionato Promozione Girone "B" Gara: Rocca di Caprileone/Altofonte del 16/09/2018.
C.U. n.65 del 18/09/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Altofonte F.C. impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al calciatore Conigliaro Andrea "è nulla per difetto di legittimazione passiva" in quanto l'autore del grave gesto in danno dell'assistente dell'arbitro non sarebbe il Conigliaro ma bensì il sig. Pio Giuseppe Madonia, come da dichiarazione rilasciata dallo stesso ed allegata in atti, il quale peraltro avrebbe attinto l'ufficiale di gara con dell'acqua spruzzata da una borraccia e non già da uno sputo come dallo stesso riportato in referto.

Per altro verso la reclamante ritiene eccessiva la sanzione così come inflitta al calciatore Rausa atteso che le parole pronunciate all'indirizzo dell'arbitro non erano né minacciose né offensive.

All'udienza odierna il difensore della reclamante ha insistito nei motivi di gravame e nella richiesta audizione dei soggetti indicati in ricorso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve rigettare la chiesta audizione dei soggetti indicati quali testi nel corpo del gravame atteso che nel giudizio di appello non è ammessa la prova testimoniale svolgendosi esso solo sugli atti ufficiali di gara indicati nell'art. 35 C.G.S. e sulle eventuali deduzioni della reclamante a cui è consentito produrre documenti (art. 23 comma 7 del C.G.S.-C.O.N.I.).

Nel merito, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara e lo specifico supplemento richiesto all'assistente oggetto del grave gesto, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al termine dell'incontro, mentre l'A.A. si accingeva a rientrare nello spogliatoio, veniva affiancato dal sig. Conigliaro Gabriele n.2 della Soc. A.S.D. Altofonte F.C. il quale postosi alla sua sinistra lo attingeva con uno sputo sullo zigomo sinistro e sulla schiena.

Specifica l'A.A. che il riconoscimento del calciatore avveniva dapprima notando il n. 2 sul pantaloncino del calciatore e successivamente il n.2 posto sulla maglia di gioco, una volta che questi si era voltato.

Inoltre riferisce ancora l'A.A. che una volta rientrato nello spogliatoio verificava definitivamente l'identità del Conigliaro consultando il documento di identità allegato all'elenco ufficiale.

In ragione di quanto sopra il gravame, stante la precisa e puntuale identificazione fatta dall'A.A., la cui dichiarazione gode di fede privilegiata, non può trovare accoglimento risultando la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione stante la gravità del gesto posto in essere.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore sig. Rausa Giorgio si rileva che lo stesso veniva espulso al 30' del 2' t. perché correva verso uno degli A.A. e mettendosi viso contro viso gli urlava una frase dall'evidente tenore offensivo oltre che minaccioso.

Nondimeno questa Corte ritiene che la sanzione possa essere rideterminata in termini più equi, come da dispositivo, atteso che detta azione è avvenuta in un unico e isolato contesto.

Infine deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare la posizione del calciatore sig. Madonia Pio Giuseppe che ha rilasciato una dichiarazione palesemente contrastante con l'identificazione certa fatta dall'A.A.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica del calciatore Rausa Giorgio, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Procedimento n.03/A

A.S.D. LA GARITTA ACIREALE (CT) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Angelo Anastasi.

Campionato C5 Serie C1 Girone "B" Gara: La Garitta Acireale /Mortellito del 22/09/2018.

C.U. n.76 del 25/09/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. La Garitta Acireale impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al calciatore Angelo Anastasi è sproporzionata al reale accadimento dei fatti stante che il sig. Anastasi fino a quel momento era stato oggetto di insulti e provocazioni.

Inoltre quanto posto in essere dallo stesso dopo la sua espulsione è dovuto al fatto che sugli spalti vi era la propria fidanzata che in quel momento aveva una accesa discussione con alcuni sostenitori avversari.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti il referto di gara e il relativo supplemento che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 21' del 2° t. il sig. Angelo Anastasi è stato espulso per avere colpito con un forte schiaffo un giocatore avversario e per avere, subito dopo, stratonato altro calciatore avversario facendolo cadere a terra.

Una volta avuta notificata l'espulsione il sig. Anastasi, anziché recarsi nel proprio spogliatoio, scavalcava la recinzione laterale andando tra il pubblico dove colpiva con tre schiaffi al volto un dirigente della squadra avversaria.

Solo il pronto intervento di alcuni sostenitori della società ospitante permetteva ai dirigenti della odierna reclamante di fermare l'Anastasi riportandolo sul terreno di gioco.

L'arbitro riferisce ancora che benché avesse più volte invitato l'Anastasi a raggiungere gli spogliatoi questi si rifiutava di farlo, continuando ad insultare i calciatori avversari e cercando anche il contatto fisico con questi ultimi, così da ritardare la ripresa del gioco, che avveniva solo dopo 10' circa allorché i suoi compagni di squadra lo allontanavano a forza.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento poichè quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara.

Inoltre questa Corte ritiene che la sanzione come inflitta dal giudice di prime cure non sia adeguata alle plurime condotte violente ed antiregolamentari poste in essere dallo Anastasi per cui la stessa deve essere aggravata, ai sensi dell'art. 36 comma 3 del C.G.S., così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, in riforma del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale, infligge al sig. Angelo Anastasi la squalifica fino al 30/11/2018.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 04 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI